

245/16 Vol
4186 Com



**TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA
IN BOLOGNA**

Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona di

Dr. Mirko Stifano	Presidente rel.
Dr. Francesca Salvatore	Giudice
Dr. Claudia Martoni	Giudice On.
Dr. Enrico Serri	Giudice On.

h

nel proc. n. 245/2016 vol. ha pronunciato il seguente

DECRETO DEFINITIVO

Visto il ricorso con cui la Signora [redacted] nato in Marocco [redacted] in qualità di madre dei minori [redacted] nata [redacted] e [redacted] ha chiesto di essere autorizzata a permanere in Italia ai sensi dell'art. 31 comma 3 D.Lgs 286/98;
letti gli atti e sentito il P.M.;

rilevato che:

- la storia migratoria in Italia della ricorrente, originaria del Marocco, risulta [redacted] probabilmente per motivi legati al timore della donna di esporre le esperienze vissute e alla mancata elaborazione del trauma sofferto;
- la primogenita [redacted] nata dalla relazione tra la [redacted] e un uomo di origine marocchina, il quale non ha riconosciuto la figlia e non se n'è mai interessato; da Agosto 2011 a Dicembre 2013 madre e figlia sono state accolte [redacted], principalmente per le problematiche socio-abitative e di vulnerabilità genitoriale presenti all'epoca del parto e nei mesi successivi alla nascita della bambina;
- nel 2013 [redacted], con il quale ha deciso di trasferirsi [redacted] dove quest'ultimo aveva reperito un alloggio e ottenuto un contratto di lavoro stabile; tuttavia, a ridosso della nascita [redacted], a causa della scarsità di lavoro, è rientrato da solo a Bologna al fine di reperire una nuova occupazione;
- nell'Ottobre [redacted], non riuscendo a sostenere il rapporto a distanza, ha tentato di ricongiungersi con il compagno, ma non ricevendo ospitalità presso famiglia di quest'ultimo, è stata accolta insieme alla bambin [redacted]

[redacted] leo;
[redacted] ne
[redacted]
[redacted]

- dall'osservazione degli operatori sociali è emerso un profondo e consolidato rapporto affettivo tra i minori e la madre, la quale è apparsa adeguata all'esercizio della funzione genitoriale;
- dagli accertamenti esperiti dalla Questura di Bologna non risultano procedimenti penali a carico della ricorrente;

ritenuto che:

- la ricorrente costituisca per i propri figli una importante figura di riferimento dal punto di vista affettivo ed accuditivo;
- l'allontanamento dalla figura genitoriale recherebbe un grave nocumento allo sviluppo psico-fisico dei minori, ricorrendo i requisiti necessari alla concessione di quanto richiesto, come chiarito dalla pronuncia n. 21799/10 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo la quale nella valutazione dei "gravi motivi" sia da ricomprendere "ogni situazione che possa provocare qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e oggettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, derivi o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto";

Visto il parere favorevole del P.M.;

P.Q.M.

Visto l'art. 31 D.Lgs. 286/98,

AUTORIZZA

la [redacted] nato in Marocco [redacted] in qualità di madre dei minori [redacted] nata a Bologna [redacted] il [redacted] permanere sul territorio italiano per un periodo di anni cinque.


Visto l'art. 741 c.p.c.

dichiara il presente decreto immediatamente efficace.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Bologna, 06.11.2017

Il Presidente rel.
Dott. Mirko Stifano



Deposito in Cancelleria il 21 NOV 2017
Il Funzionario Giudiziario
Rosalia Angela Frescura

